



Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 18 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 57

Importo del canone annuo:

- | | | |
|----|---|---------|
| | | franchi |
| a. | per un'economia domestica di tipo privato | 365.– |
| b. | per una collettività | 730.– |

Art. 67b

¹ La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.

² Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:

	Cifra d'affari in franchi	Canone in franchi
a. Livello 1	da 500 000 a 999 999	365
b. Livello 2	da 1 000 000 a 4 999 999	910
c. Livello 3	da 5 000 000 a 19 999 999	2 280
d. Livello 4	da 20 000 000 a 99 999 999	5 750
e. Livello 5	da 100 000 000 a 999 999 999	14 240
f. Livello 6	1 000 000 000 e oltre	35 590

¹ RS 784.401

Art. 86 cpv. 1

¹ Il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema) il 1° gennaio 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr